



tenuto mesi due di permesso straordinario senza retribuzione, a norma dell'art. 24 del Contratto collettivo di lavoro, con decorrenza dal 21 febbraio 1946, e successivamente mesi otto di aspettativa, a norma dell'art. 9.9 del Contratto collettivo di lavoro, con decorrenza dal 21 aprile 1946.

Il Direttore Generale, ritenuti validi i motivi addotti dall'interessato, e valutata l'urgenza, ha autorizzato il predetto impiegato a considerarsi ancora in aspettativa dal 21 dicembre c.a. in attesa delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso, il Direttore Generale propone al Comitato e al Consiglio di concedere al Vice applicato Geom. Giuseppe De Angelis una ulteriore aspettativa di tre mesi, a norma dell'art. 9.9 del Contratto collettivo di lavoro, con decorrenza dal 21 dicembre 1946.

Il Comitato rimia al Consiglio con parere favorevole.

14.) Concessione al Vice Applicato sig. Giovanni Bonini di un' aspettativa di un anno a norma dell'art. 9.9 del Contratto collettivo di lavoro

Il Direttore Generale informa che il Vice Applicato sig. Giovanni Bonini, ha fruito, nel 1946, a norma dell'art. 9.9 del Contratto collettivo di lavoro, di una aspettativa di sei mesi da lui richiesta allo scopo di